



# **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Incontro informativo**

**Il nuovo regime normativo delle collaborazioni**

**Pordenone, 22 febbraio 2016**

**dott.ssa Antonella Iacopini**

---

**COLLABORAZIONI – LAVORO A  
PROGETTO E PARTITE IVA**

**D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81**

**Artt. 2 e 52**

**Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2016**

## **NUOVO REGIME DELLE COLLABORAZIONI**

- Art. 52: Abrogazione espressa del contratto a progetto (artt. Da 61 a 69 D.Lgs. 276/2003)
- Art. 2: Disciplina delle «finte» collaborazioni

# Collaborazioni

---

## **ART. 52**

1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 c.p.c. (collaborazioni coordinate e continuative)

# Collaborazioni

---

## ART. 2

A far data **dal 1° gennaio 2016**, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente **personali, continuative**, e le cui modalità di esecuzione siano **organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

# Collaborazioni

---

**Dall'ART. 2 deriva un NUOVO CONCETTO DI SUBORDINAZIONE**

**TRE requisiti della prestazione che devono ricorrere congiuntamente**

- Personalità
- Continuità
- Etero-organizzazione

# Collaborazioni

---

## PERSONALITA':

Prestazione svolta direttamente dal collaboratore senza avvalersi dell'apporto di altri soggetti (requisito non si realizza qualora il collaboratore operi come realtà d'impresa o abbia a sua volta dipendenti/collaboratori)

## CONTINUITA':

Ripetersi della prestazione in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità a favore del committente, comportando un impegno costante

# Collaborazioni

---

ETERO-ORGANIZZAZIONE:

**Collaboratore tenuto ad osservare determinati orari di lavoro ed a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati preventivamente dal committente**

(Il Ministero non fa cenno al termine «anche» presente nella norma, quindi ci si concentra unicamente sui due citati indici – *Giurisprudenza?*)

Disegno di legge per tutela lavoro autonomo

# Collaborazioni

---

## **ART. 2 comma 2 ECCEZIONI:**

1. Collaborazioni disciplinate dai CCNL solo sul piano nazionale che dovranno riguardare:
  - Trattamento economico e normativo
  - Tenere in considerazione le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore

Esempi:

- Call-center

(Interpello 5/2016 – intermediari assicurativi)

# Collaborazioni

---

## **ART. 2 comma 2 ECCEZIONI**

- Collaborazioni dei professionisti iscritti ad albi professionali
- Collaborazioni a favore delle ASD affiliate al CONI (interpello 6/2016)
- Attività di componenti organi di amministrazione e controllo delle società

**NO** prestazioni rese da pensionati di vecchiaia

## **Profili ispettivi**

Radicalmente mutata la prospettiva rispetto al passato:

L'organo di vigilanza non deve procedere alla verifica della sussistenza di un tangibile progetto e alla ricerca di elementi caratterizzanti la subordinazione (potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del committente – ex art. 2094 c.c.), ma solo contestuale presenza dei tre requisiti di personalità, continuità ed etero-organizzazione.

## Profili ispettivi-sanzionatori

«A far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ... (trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.)»

Circolare n. 3/2016: Da intendersi quale **riqualificazione del rapporto** di lavoro con relativa **irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento** (C.O./Unilav e dichiarazione di assunzione).

# Collaborazioni

---

Siamo in presenza di **un'estensione del concetto di subordinazione** non più legato solo all'art. 2094 c.c. (etero-direzione) – vd circolare 3/2016

## **Profili ispettivi-sanzionatori**

- Orario di lavoro – D.Lgs. n. 66/2003 (riposi, ferie, ecc.)
- Retribuzione (eventuale diffida accertativa per differenze retributive)
- Recupero di contributi connessi al differente inquadramento previdenziale

## **Profili ispettivi-sanzionatori**

SICUREZZA: disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche nei confronti di collaboratori coordinati e continuativi di cui al 409 cpc, nei casi in cui la prestazione si svolga presso luoghi di lavoro del committente, pertanto effetti attenuati.

Diverso per «finte» partite IVA

## **Profili ispettivi-sanzionatori**

Trasformazione rapporto di lavoro – da quando?

Rispettando il dettato normativo: riqualificazione dal 1° gennaio 2016

Può essere però travolto l'intero rapporto lavorativo fin dalla sua costituzione qualora, anche per il periodo precedente in base alla disciplina previgente, il rapporto presenti caratteristiche tali da essere ricondotto nell'alveo della subordinazione (art. 2094 c.c.).

# Collaborazioni

---

## **ART. 2 comma 3: CERTIFICAZIONE**

Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1.**

# Collaborazioni

---

## **ART. 54 D. Lgs. N. 81/2015: Procedura di **STABILIZZAZIONE****

Far emergere e trasformare pro futuro la  
collaborazione in rapporto di lavoro  
subordinato

# Collaborazioni

---

## **VANTAGGI:**

Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati **a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione**

# Collaborazioni

---

Interpretazione: l'Istituto potrebbe comunque pretendere il versamento dei contributi dovuti, limitando l'effetto sanante ai soli illeciti, non al recupero contributivo *tout court* (indisponibilità dell'obbligazione contributiva – no previsione contributo straordinario), salvo eventuale diverso orientamento successivo fornito dall'Inps

# Collaborazioni

---

## **DESTINATARI:**

## **DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO:**

1. Soggetti già parti\* di co.co.co. anche a progetto (\*anche rapporti di collaborazioni già esauriti)
2. Titolare di Partita IVA

# Collaborazioni

---

## CONDIZIONI

L'assunzione deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2016 ;

1. Devono essere sottoscritti accordi conciliativi nelle sedi indicate dall'art. 2113, 4° comma, c.c., o in commissione di certificazione;
2. Nessun recesso datoriale nei 12 mesi successivi, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

## **IPOTESI TEMPORALI PER LE COLLABORAZIONI**

### **Fino al 31 dicembre 2015**

- Mantenere le collaborazioni in essere fino a scadenza ma entro il 31 dicembre 2015 (dopo si applica il nuovo art. 2)
- Convertire quelle in essere in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, usufruendo dell'esonero, ma attenzione:
  - Non c'è sanatoria per il pregresso
  - Se non genuine c'è rischio di perdere l'esonero contributivo (interpello 2/2016)

## **IPOTESI TEMPORALI PER LE COLLABORAZIONI**

### **Dal 1 gennaio 2016**

- Usufruire della stabilizzazione ex articolo 54:
  - Non inficia possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo (40% stabilito da Legge di Stabilità 2016)
  - Non c'è rischio di successivo accertamento

# Collaborazioni

---

Nel caso di **accertamenti ispettivi** svolti **nel corso della procedura di stabilizzazione**, gli ispettori provvedono comunque alla notifica del verbale evidenziando nello stesso che gli illeciti potranno considerarsi estinti (sanzioni non dovute) se risulteranno rispettate le condizioni di cui all'art. 54.